



Disposizioni concernenti i giudizi di idoneità all'avanzamento degli ufficiali e il conferimento di encomi ed elogi

A.C. 2715

Dossier n° 415 - Schede di lettura
 29 marzo 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2715
Titolo:	Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Rizzo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	13 ottobre 2020
assegnazione:	5 novembre 2020
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

Contenuto

L'articolo 1 della proposta di legge inserisce un nuovo comma all'articolo 1058 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (di seguito denominato "Codice"), concernente il **giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali e l'attribuzione del punteggio di merito**.

Per avanzamento del personale si intende la **progressione nei gradi della carriera militare**. Le forme di avanzamento hanno caratteristiche particolari per ciascuna categoria di militari. Per gli **Ufficiali** corrispondono a criteri di anzianità, di scelta e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemeritenze d'istituto); **per i Sottufficiali** ad anzianità, a scelta, per concorso per titoli di servizio ed esami e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemeritenze d'istituto).

Per poter essere promosso il personale **viene inserito in apposite aliquote di valutazione** in cui sono iscritti tutti coloro che alla data di formazione delle stesse soddisfino i requisiti richiesti (tra i quali l'assolvimento dei periodi di comando/attribuzioni specifici che e i periodi minimi di servizio). In relazione all'**avanzamento a scelta degli ufficiali** il procedimento definito dall'articolo 1058 del Codice si articola **in due fasi**. **In via preliminare** la commissione è tenuta ad accertare **l'idoneità di ciascun ufficiale all'avanzamento** al grado superiore (commi da 1 a 4). **Successivamente**, la commissione attribuisce al personale valutato un **punteggio di merito** e, quindi, procede alla formazione della graduatoria di merito.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1058 affinché un **ufficiale** sia valutato idoneo è necessario che riporti un **numero di voti favorevoli** superiore ai due terzi dei votanti.

I punti di merito vanno **da uno a trenta** e sono attribuiti valutando, oltre all'attitudine dell'ufficiale ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione (lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 1058), anche le **qualità morali**, di **carattere e fisiche** dell'ufficiale (lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 1058); eventuali **benemeritenze di guerra** e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal Codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco (lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1058); **le doti intellettuali** e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 1058).

Ai fini **dell'attribuzione del punteggio di merito**, l'articolo 1058 distingue a seconda che l'ufficiale da valutare sia un militare avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o sia un ufficiale avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente).

L'avanzamento
 del personale
 militare

Nella prima ipotesi il punteggio si otterrà sommando i punti assegnati per ciascun complesso degli elementi sopra richiamati, tale somma sarà poi divisa per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di loro. Il totale sarà diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo, che costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Nella seconda ipotesi, la somma dei punti assegnati è divisa per il numero dei votanti. Il **quoziente**, al centesimo, costituisce il **punto di merito** attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Formata la graduatoria, l'avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell'ordine di iscrizione in ruolo.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1034 del Codice dell'ordinamento militare **esprimono giudizi** sull'avanzamento **degli ufficiali** le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento **sono costituite presso ciascuna Forza armata**. Per quanto riguarda l'Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell'ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei **ruoli marescialli**, sergenti e volontari in servizio permanente, **sono istituite presso l'Esercito italiano**, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite **Commissioni permanenti** (artt. 1047 e ss. del Codice dell'ordinamento militare).

Le Commissioni di valutazione dell'avanzamento

Nello specifico, il **nuovo comma 7-bis dell'articolo 1058** del Codice fissa il principio generale in forza del quale la Commissione esaminatrice è tenuta a redigere il **processo verbale** del procedimento di attribuzione del punteggio di merito dell'ufficiale.

Processo verbale dei giudizi di avanzamento

Al processo verbale dovrà essere allegato **uno statino** contenente sia gli elementi e le motivazioni del giudizio di idoneità **di ciascun ufficiale all'adempimento** delle funzioni del grado superiore (fase preliminare del procedimento di valutazione), sia i punti di merito attribuiti e la valutazione di sintesi espressa da ciascun componente della commissione con riferimento al complesso degli elementi posti alla base del giudizio (cfr. sopra).

Come precisato nella relazione allegata alla proposta di legge in esame la modifica normativa "consentirà di rendere trasparenti i giudizi di merito" che hanno determinato o no l'idoneità dell'ufficiale all'avanzamento al grado superiore.

Alla medesima finalità di **trasparenza amministrativa** sono volte le modifiche che l'**articolo 2** della proposta di legge intende apportare alla disciplina degli **encomi ed elogi** prevista dall'articolo 1462 del Codice.

Finalità dell'intervento legislativo

Si prevede, infatti, che gli atti di "attestata eccezionalità" posti alla base del conferimento di un "encomio solenne" vengano **dettagliatamente trascritti nel testo della motivazione** (nuovo comma 2). Inoltre, affinché siano di esempio per l'intera comunità, si prevede che ne sia data conoscenza e pubblicità in una apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero della Difesa. Si prevede, altresì, che la pubblicazione *on line* avvenga in forma anonima, al fine di impedire un'identificazione indiretta dei soggetti interessati (nuovo comma 2-bis).

La disciplina relativa all'attribuzione delle ricompense in esame è dettata dall'articolo 1462 del Codice (cfr. *infra* testo a fronte). Su questa materia si ricorda, inoltre, la [circolare](#) del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del 19 febbraio 2014 recante "Attività premiale; attribuzione di encomi semplici ed encomi solenni" laddove si precisa che "l'encomio solenne, ai sensi dell' art. 1462 del Codice, deve essere riconducibile al compimento di un **atto eccezionale**, che deve essere **chiaramente rinvenibile nel testo della motivazione** e può essere tributato, esclusivamente, da autorità di grado non inferiore a Generale di Corpo d'Armata o equivalente. Anche l'encomio semplice deve essere sostenuto da una motivazione dal cui testo sia chiaramente individuabile l'atto speciale o i meriti particolari che esaltino il prestigio del Corpo o dell'Ente di appartenenza, che hanno indotto un Generale o Ammiraglio della linea gerarchica a concederlo".

Le circolari del Ministero della Difesa in materia di riconoscimento di ricompense

Nella medesima [circolare](#) si precisa che "l'aver impiegato particolare e spiccata diligenza nell'assolvimento dei propri incarichi, compiti o mansioni, **non può costituire elemento di per sé sufficiente** a giustificare l'attribuzione di una di tali ricompense che, pertanto, deve premiare attività che travalichino il rendimento meritorio e in cui sia rinvenibile un comportamento caratterizzabile per rilevanza e straordinarietà".

Ai sensi del nuovo comma 7-bis dall'articolo 1462 del **Codice** l'encomio solenne e l'encomio semplice **non possono essere conferiti all'atto delle valutazioni o del trasferimento** del soggetto valutato o del soggetto che li conferisce.

Limiti al conferimento di encomi

Al riguardo, nella richiamata [circolare](#) la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) fa presente che "non di rado i Superiori, nell'approssimarsi delle valutazioni o all'atto del

trasferimento, sono soliti tributare ricompense ai collaboratori, limitandosi a esaltarne le qualità e l'impegno nello svolgimento dei propri incarichi e nell'assolvimento delle mansioni a essi devolute, per fatti, quindi, nei quali non appaiono riscontrabili quei caratteri di straordinarietà ed eccezionalità richiesti dalla normativa sopra richiamata". La Direzione Generale per il Personale Militare nel rilevare che l'insussistenza dei requisiti richiesti e l'inosservanza dei criteri di attribuzione **costituiscono elementi di impedimento** per l'annotazione di tali ricompense sulla documentazione matricolare, ricorda, altresì, come rientri nel "proprio potere di controllo di legittimità" lo stralcio di alcuni encomi solenni e semplici, **non sorretti da motivazioni idonee nel senso sopra indicato**.

Sul tema della pubblicità della concessione degli encomi si veda anche la circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del [30 ottobre 2020](#) .

Infine, si prevede che la PERSOMIL istituisca un archivio digitalizzato per il monitoraggio delle attività premiali (nuovo comma 9-bis).

Testo a fronte

Testo a fronte

Testo a fronte

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare	Proposta di legge A.C. 2715
Art. 1462. Encomi ed elogi	Art. 2
Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono: a) encomio solenne; b) encomio semplice; c) elogio.	1. <i>Identico</i>
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.	2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti di attestata eccezionalità, descritti in dettaglio nella motivazione. Esso è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, dell'unità e dei comandi superiori e deve essere, altresì, pubblicato in un'apposita sezione del sito <i>internet</i> istituzionale del Ministero della difesa, affinché tutti ne traggano esempio; esso è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
	2- bis Al fine di impedire l'identificazione indiretta del militare, nonché per finalità relative alla sicurezza nazionale e alla difesa, l'encomio solenne, pubblicato nell'apposita sezione del sito <i>internet</i> istituzionale del Ministero della difesa di cui al comma 2, deve riportare i soli dati personali dei soggetti interessati in forma anonima
3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.	3. <i>Identico</i>
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.	4. <i>Identico</i>

5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.	5. <i>Identico</i>
6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.	6. <i>Identico</i>
7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.	7. <i>Identico</i>
	7-bis L'encomio solenne e l'encomio semplice non possono essere conferiti all'atto delle valutazioni o del trasferimento del soggetto valutato o del soggetto che li conferisce
8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.	8. <i>Identico</i>
9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.	9. <i>Identico</i>

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con fonte di rango primario si giustifica in considerazione del fatto che la proposta di legge apporta modifiche ed integrazioni a taluni articoli del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame, novellando alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali e il riconoscimento di encomi ed elogi, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettere d) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di **difesa e Forze armate**.

Analisi di impatto di genere

In relazione alla proposta di legge in esame si ricorda che ai sensi dell'articolo 1033 del Codice, "L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile".

A tal proposito si osserva che la proposta di legge in esame, all'articolo 1, lascia immutata l'attuale disciplina sostanziale che regola i giudizi di avanzamento degli ufficiali, prescrivendo unicamente taluni adempimenti di carattere amministrativo volti a garantire maggiore trasparenza ai procedimenti che regolano la progressione di carriera degli ufficiali, a garanzia di **tutto il personale militare, femminile e maschile**, sottoposto ai giudizi di

valutazione di cui all'articolo 1462 del Codice.

Analoghe considerazioni con riferimento all'articolo 2 della proposta di legge che interviene sull'articolo 1462 del Codice in materia di "Encomi ed elogi" allo scopo di assicurare maggiore **pubblicità, trasparenza ed equità** alle procedure che regolano la concessione di tali ricompense, vietandone al contempo il loro riconoscimento all'atto delle valutazioni o del trasferimento del soggetto valutato o del soggetto che le conferisce.

In relazione a tali finalità si osserva che la trasparenza amministrativa contribuisce a garantire il rispetto del principio delle pari opportunità come stabilito anche dal **Codice per le pari opportunità** (cfr. art. 48 del d. lgs n. 198 del 2006).

Giova a questo proposito ricordare che secondo quanto riportato nell'ultima Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate (anno 2019 – [Doc. XXXVI n. 4](#), pagg. 45-48), alla data del 31 dicembre **2019**, le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri, incluse le capitanerie di porto, hanno registrato la presenza di **17.707 unità di personale femminile** (rispetto alle 15.995 unità presenti alla fine del 2018), così ripartite:

Dati sulla
presenza
femminile nelle
Forze armate

- 1.863 Ufficiali;
- 2.562 Sottufficiali;
- 12.170 Graduati e Militari di truppa;
- 1.112 Allievi di accademie e scuole militari.

Relativamente alla **progressione di carriera** nella richiamata Relazione si evidenzia che, secondo una proiezione teorica, **il primo Ufficiale donna** sarà valutato per l'avanzamento **al grado di Colonnello** tra circa 4 anni. L'Arma dei Carabinieri ha già Ufficiali donna nei gradi di Generale di Brigata e Colonnello provenienti dal Corpo Forestale e dalla Polizia di Stato.

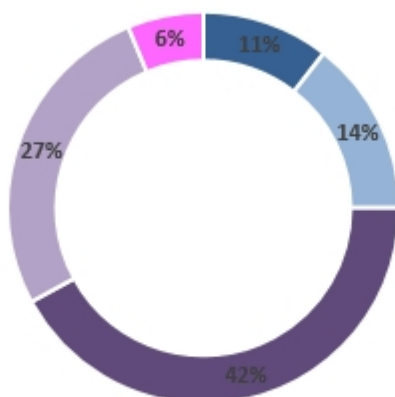
Tabella 1 – Personale femminile al 31 dicembre 2019

		UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	GRADUATI	MIL. TRUPPA	ALLIEVI	TOTALE PERSONALE FEMMINILE	TOTALE (uomini + donne)	% personale femminile sul totale
Esercito Italiano		449	324	3.533	3.078	283	7.667	98.634	7,77%
Marina Militare	CEMM*	415	192	355	554	184	1.700	28.852	5,89%
	Capitanerie di Porto	223	56	266	585	24	1.154	10.740	10,74%
Aeronautica Militare		371	444	477	502	112	1.906	40.340	4,72%
Arma dei Carabinieri		405	1.546	2.820	-	509	5.280	103.914	5,08%
Totale		1.863	2.562	7.451	4.719	1.112	17.707	282.480	6,27%

*C.E.M.M.= Corpo degli equipaggi militari marittimi

Fonte: Rielaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa – su dati tratti dalla Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate (anno 2019) – [Doc. XXXVI n. 4](#).

Grafico 1 – Composizione del personale femminile per grado (anno 2019)



■ UFFICIALI ■ SOTTUFFICIALI ■ GRADUATI ■ MILITARI DI TRUPPA ■ ALLIEVI

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa – su dati tratti dalla Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate (anno 2019) – [Doc. XXXVI n. 4](#).